REGOLAMENTO (CEE) N. 1189/93 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 1993

che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari dell'Ungheria, della Polonia e della Repubblica di Croazia e che stabilisce la riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea [1], in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo a norma del regolamento suddetto,

considerando quanto segue :

A. MISURE PROVVISORIE

(1) Con il regolamento (CEE) n. 3296/92 [2] la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisorie sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Polonia e della Repubblica di Croazia. Il Consiglio, con il regolamento (CEE) n. 545/93 [3], ha prorogato tali dazi per un periodo non superiore a due mesi.

Dati i mutamenti politici in essere dal 1° gennaio 1993, la procedura ora riguarda la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca quali Stati succeduti all'ex Repubblica federativa ceca e slovacca.

B. SEGUITO DELLA PROCEDURA

(2) Dopo l'istituzione dei dazi antidumping provvisori le parti interessate che ne hanno fatto richiesta hanno ottenuto la possibilità di essere intese dalla Commissione. Esse hanno inoltre reso noto per iscritto il loro punto di vista sulle risultanze.

(3) Gli esportatori cechi, slovacchi e ungheresi hanno sostenuto che la Comissione non ha osservato gli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 23, dell'articolo 27, paragrafo 2 e dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera b) degli accordi interinali [4] sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, in particolare che essa non ha debitamento informato le commissioni miste istituite nel quadro degli accordi interinali come richiesto in talune fasi della procedura.

(4) Per quanto riguarda l'avvio della procedura, il Consiglio osserva che quando la presente procedura è iniziata gli accordi interinali non erano ancora entrati in vigore e le commissioni miste non erano state istituite. Pertanto la Commissione ha notificato l'inizio della presente procedura alle competenti autorità dei paesi interessati ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88. Dopo l'istituzione dei dazi provvisori, le commissioni miste sono state informate ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera b) degli accordi interinali.

(5) A questo proposito alcuni esportatori hanno sostenuto che nel caso in esame la situazione non richiedeva l'immediata istituzione di dazi antidumping provvisori da parte della Commissione e che le commissioni miste avrebbero dovuto essere informate ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2 degli accordi interinali prima dell'adozione delle misure provvisorie.

(6) Dai risultati dell'inchiesta preliminare è emerso tuttavia che le importazioni in dumping stavano arrecando un pregiudizio notevole all'industria comunitaria. Il Consiglio osserva che nel caso in esame qualsiasi ulteriore indugio avrebbe comportato un considerevole aumento di tale pregiudizio e che pertanto era opportuno intervenire urgentemente ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera b) degli accordi interinali.

(7) Su richiesta le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio. Alle parti è stato inoltre accordato un periodo di tempo entro il quale presentare osservazioni a seguito di tale informazione.

(8) Le osservazioni formulate dalle parti oralmente e per iscritto sono state esaminate e, ove opportuno, prese in considerazione nelle risultanze della Commissione.

---

[1] GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.
[2] GU n. L 328 del 14. 11. 1992, pag. 15.
[3] GU n. L 58 dell'11. 3. 1993, pag. 1.
[4] Cecoslovacchia : GU n. L 115 del 30. 4. 1992, pag. 2.
Ungheria : GU n. L 116 del 30. 4. 1992, pag. 2.

(9) L'inchiesta non è stata conclusa entro il periodo di cui all'articolo 7, paragrafo 9, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88 a causa della complessità della procedura, delle difficoltà di comunicazione e del fatto che, nella fase della raccolta di informazioni, le parti interessate hanno presentato numerose richieste di proroga dei termini, che la Commissione ha accolto quando le circostanze lo giustificavano.

C. INDUSTRIA COMUNITARIA

(10) L'esportatore ungherese ha sostenuto che i suoi prodotti venivano in parte acquistati da alcuni dei prodotti comunitari ricorrenti e che ai fini della determinazione del pregiudizio detti produttori avrebbero dovuto essere esclusi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

(11) A tale riguardo la Commisisone ricorda il criterio al quale costantemente si attiene, che è quello di escludere i produttori comunitari importatori soltanto quando siano protetti dagli effetti delle importazioni in dumping, quando traggano da queste indebiti utili o quando importino quantitativi tali rispetto alla loro produzione da non poter più essere considerati produttori comunitari.

(12) Nel caso in esame, i prodotti in questione originari dell'Ungheria non sono stati importati, come sostenuto, dagli stessi produttori comunitari ricorrenti. Gli importatori erano talune società commerciali con le quali i produttori hanno legami non significativi attraverso una partecipazione o una holding comune. Queste importazioni pertanto non possono essere attribuite ai produttori stessi.

(13) Per quanto riguarda gli effetti delle importazioni in dumping effettuate da alcuni importatori collegati, la Commissione ha constatato che i produttori interessati non potevano aver tratto vantaggio da tali transazioni, né essere stati protetti dagli effetti del dumping. Gli importatori in questione non operavano, come sostenuto, come consociate addette alle vendite e alla distribuzione per conto e sotto le direttive dei produttori ricorrenti, bensì indipendentemente in concorrenza con le attività di vendita dei medesimi produttori. Le importazioni in questione erano effettuate e rivenduta nella Comunità alle stesse condizioni delle altre importazioni in dumping. Inoltre, si trattava di quantitativi modesti in relazione alla produzione dei produttori interessati. La Commissione conclude pertanto che qualsiasi vantaggio, eventualmente ottenuto indirettamente, è trascurabile rispetto al pregiudizio diretto subito dai produttori, come illustrato ai punti 36 e 37 e che non esistono motivi fondati per escludere detti produttori dall'industria comunitaria. Il Consiglio conferma la conclusione della Commissione.

D. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(14) Nei punti 9, 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 3296/92 la Commissione ha descritto i prodotti oggetto della procedura. L'esportatore ungherese ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto distinguere tre prodotti diversi, ossia tubi commerciali, condotti e tubi trafilati o laminati a freddo, in quanto prodotti tecnicamente differenti destinati ad applicazioni diverse.

(15) Come specificato dalla Commissione nel regolamento (CEE) n. 3296/92, tutti i tubi senza saldatura sono fabbricati sostanzialmente con la stessa tecnica di produzione, dalla quale si ottengono prodotto simili in termini di caratteristiche fisiche e tecniche e di utilizzazione finali. Benché tra i tipi di tubi vi siano alcune differenze sul piano della qualità, queste non sono tali da determinare una netta distinzione tra di essi. I tubi di migliore qualità possono essere e sono utilizzati per le stesse applicazioni alle quali sono destinati i tubi di qualità inferiore. Per quanto riguarda i prodotti simili, la Commissione ha constatato che i tubi venduti sul mercato croato sono simili o identici a quelli importati dai paesi in questione e che i prodotti fabbricati o venduti dall'industria comunitaria sono anch'essi simili sotto tutti gli aspetti. Dall'inchiesta della Commissione è emerso che tutti i prodotti, indipendentemente dalla loro qualità e origine, sono reciprocamente concorrenti sul mercato comunitario.

La Commissione ha concluso pertanto che i prodotti in questione devono essere considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 2423/88. Tale conclusione è confermata dal Consiglio.

E. DUMPING

1. Valore normale

a) *Croazia*

(16) Poiché nessun nuovo elemento di prova è stato fornito dall'esportatore croato dopo l'istituzione dei dazi provvisori, le risultanze sul dumping relative alla Croazia, di cui al regolamento (CEE) n. 3296/92, sono ritenute definitive.

b) *Ungheria, Polonia e ex Cecoslovacchia*

(17) Durante l'inchiesta la Commissione ha considerato l'Ungheria, la Polonia e l'ex Cecoslovacchia paesi non retti da un'economia di mercato e, a norma dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88, ha basato le sue determinazioni sul valore normale dei prodotti in questione in un paese ad economia di mercato, segnatamente la Croazia.

(18) La maggior parte dei produttori ungheresi, polacchi, cechi o slovacchi hanno contestato la determinazione della Commissione e hanno sostenuto che si dovevano prendere in considerazione i rispettivi prezzi interni o costi di produzione interni, dato che le loro economie avevano raggiunto uno stadio tale da dover essere considerate economie di mercato.

(19) A tale riguardo la Commissione ritiene decisivo il fatto che durante il periodo dell'inchiesta i paesi in questione erano ancora classificati come paesi a commercio di Stato ai sensi del regolamento (CEE) n. 1765/82 del Consiglio, del 3 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da paesi a commercio di Stato [1]; pertanto l'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88 è applicabile alla determinazione del valore normale per i medesimi paesi. Il Consiglio conferma questa conclusione.

(20) Diverse parti della procedura hanno sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto tener conto del mutamento di circostanze dovuto al ritiro dei paesi in questione dall'elenco dei paesi a commercio di Stato in virtù del regolamento (CEE) n. 517/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, che modifica il regime autonomo d'importazione dei prodotti originari dell'Ungheria, della Polonia e della Repubblica federativa ceca e slovacca (RFCS) [2], entrato in vigore nel marzo 1992, aggiornando l'inchiesta.

(21) La Commissione osserva che il ritiro dei paesi in questione dall'elenco dei paesi a commercio di Stato in virtù del regolamento (CEE) n. 517/92 è divenuto efficace il 1° marzo 1992, ossia dopo il periodo dell'inchiesta determinato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2423/88 che costituisce la base della procedura antidumping e delle risultanze della Commissione. Come affermato nel punto 19, da quanto detto consegue che, nel caso in esame, i paesi in questione dovevano essere considerati come economie a commercio di Stato. Questa evidente conclusione verrebbe elusa se la Commissione dovesse fissare un nuovo periodo di inchiesta interamente posteriore alla suddetta data.

(22) L'esportatore ungherese ha nuovamente contestato la scelta della Croazia come paese ad economia di mercato analogo ed ha sostenuto che le particolari difficoltà che la Croazia stava e sta attraversando, le differenze nella tecnica di produzione, nonché un mix dei prodotti e un mercato non rappresentativi, rendevano questa scelta non appropriata. Nessun elemento di prova è stato tuttavia fornito a sostegno di tali affermazioni. Come alternativa alla Croazia l'esportatore ungherese ha proposto il Venezuela.

(23) Per quanto riguarda il Venezuela, risulta alla Commissione che il principale stabilimento è stato chiuso tre anni fa. Le forniture di tubi senza saldatura sul mercato interno del Venezuela sono coperte principalmente dalle importazioni. Il Venezuela non può pertanto essere considerato appropriato come paese analogo.

(24) Per quanto riguarda la Croazia, dalle informazioni messe a disposizione della Commissione emerge che durante il periodo dell'inchiesta l'esportatore croato svolgeva un'attività produttiva normale. Le attività di vendita sul mercato interno sono proseguite per tutto il periodo dell'inchiesta e risultano rappresentative in relazione alle esportazioni interessate. Inoltre, come precisato al punto 22 del regolamento (CEE) n. 3296/92, sussisteva un adeguato rapporto tra costo di produzione e livello dei prezzi praticati. Per le ragioni sopra esposte il Consiglio conferma la conclusione della Commissione, ossia che era appropriato e non infondato applicare i valori determinati per la Croazia ai prodotti cecoslovacchi, ungheresi e polacchi.

(25) L'esportatore ungherese ha inoltre sostenuto che per determinare il valore normale la Commissione non avrebbe dovuto basarsi sui listini interni del produttore croato bensì sui prezzi di vendita effettivamente praticati.

(26) Come precisato nel punto 14 del regolamento (CEE) n. 3296/92, la Commissione ha accertato che le vendite del produttore croato erano state effettuate conformemente ai listini. Il Consiglio conferma tale risultato.

2. Prezzi all'esportazione

(27) I prezzi all'esportazione sono stati determinati per tutti e quattro i paesi esportatori nel modo precisato al punto 23 del regolamento (CEE) n. 3296/92; in mancanza di nuovi argomenti pertinenti tale determinazione è considerata definitiva.

[1] GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 848/92 (GU n. L 89 del 4. 4. 1992, pag. 1).
[2] GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 1.

3. Confronto

(28) I valori normali e i prezzi all'esportazione sono stati confrontati nel modo di cui al punto 24 del regolamento (CEE) n. 3296/92.

(29) Alcuni esportatori hanno chiesto adeguamenti in considerazione delle differenze di qualità tra i loro prodotti esportati verso la Comunità e quelli venduti dal produttore croato sul mercato interno.

(30) Non sono stati tuttavia forniti elementi di prova relativi, nell'ambito delle stesse categorie di tubi, a differenze nelle caratteristiche fisiche dei prodotti fabbricati in Polonia, in Ungheria, nell'ex Cecoslovacchia, nella Croazia o nella Comunità tali da incidere sul confronto effettuato dalla Commissione. La richiesta deve pertanto essere respinta conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

(31) Alcuni esportatori hanno osservato che i valori normali avrebbero dovuto essere adeguati in considerazione di differenze nelle spese di vendita quali le retribuzioni dei venditori, nonché delle vendite effettuate in quantitativi diversi.

(32) In base alle prove fornite alla Commissione dal produttore croato sono stati effettuati adeguamenti per tutte le spese di vendita direttamente connesse individuabili sostenute allo stadio commerciale sul quale era basato il confronto. La Commissione non ha avuto alcuna indicazione circa eventuali spese deducibili sostenute dalla società croata per venditori direttamente addetti alla distribuzione dei prodotti in esame, né la medesima società si è espressa in tal senso. Invece di sconti sul volume, la società croata applica un sistema di supplementi progressivi fino al 20 % per le spedizioni inferiori ad un quantitativo limite. Poiché la maggior parte delle vendite per esportazione supera tale quantitativo, ai fini del confronto la Commissione non ha tenuto conto dei supplementi per nessuna delle vendite per esportazione.

(33) L'esportatore ungherese ha sostenuto che nella conversione del valore normale e dei prezzi all'esportazione la Commissione ha fatto riferimento per il dinaro iugoslavo ad un regime di cambio fisso. La realtà non è tale. A differenza del fiorino ungherese per il quale nelle transazioni commerciali è stato applicato un regime di cambio fisso fino all'ottobre 1991, il dinaro iugoslavo è stato fluttuante per tutto il periodo dell'inchiesta e la Commissione ha utilizzato il tasso di cambio di mercato registrato dal Fondo monetario internazionale.

4. Margini di dumping

(34) Dall'esame finale dei fatti emerge l'esistenza del dumping per il produttore croato, Zeljezara Sisak, nonché per i prodotti in questione esportati dall'Ungheria, dalla Polonia e dall'ex Cecoslovacchia. I margini di dumping, che variano secondo gli esportatori, sono uguali all'importo del quale i valori normali determinati superano i prezzi all'esportazione verso la Comunità.

(35) La media ponderata dei margini di dumping definitivamente accertati espressa in percentuale dei prezzi cif franco frontiera comunitaria delle importazioni è la seguente:

— Zeljezara Sisak, Croazia:	25,5 %
— Ungheria:	21,8 %
— Polonia:	11,7 %
— Repubblica ceca:	49,6 %
— Repubblica slovacca:	49,6 %.

F. PREGIUDIZIO

(36) Nelle risultanze provvisorie, la Commissione ha concluso che l'industria comunitaria di tubi senza saldatura aveva subito un notevole pregiudizio a causa degli effetti cumulati delle importazioni in dumping dai paesi in questione. Questa conclusione era basata principalmente sulla convergenza di indicatori economici, quali calo del volume della produzione e delle vendite, significativa diminuzione della quota di mercato, calo dei prezzi in un periodo di aumento dei costi di produzione e conseguente deterioramento dei risultati finanziari.

(37) Per quanto riguarda la situazione dell'industria comunitaria, nessun nuovo argomento è stato addotto dopo l'istituzione dei dazi provvisori. Il Consiglio conferma pertanto le risultanze di cui ai punti da 36 a 42 del regolamento (CEE) n. 3296/92.

G. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

(38) Gli esportatori polacchi e ungheresi hanno sostenuto che le loro esportazioni non seguivano lo stesso schema di quelle degli altri paesi interessati e che pertanto la Commissione non avrebbe dovuto determinare cumulativamente l'impatto delle loro importazioni in dumping sull'industria comunitaria.

(39) Contrariamente a tale affermazione, la Commissione ha accertato che l'aumento della quota di mercato dei due paesi è considerevole e che la quota di mercato di per sé non è trascurabile. Inoltre, gli esportatori di entrambi i paesi hanno fatto ricorso a pratiche di sottoquotazione a seguito del dumping per ottenere tale aumento della quota di mercato. Essi hanno pertanto adottato strategie di mercato simili a quelle degli altri paesi interessati. Per queste ragioni e per quelle esposte ai punti 27 e 28 del regolamento (CEE) n. 3296/92 la Commissione conclude, e il Consiglio conferma, che l'impatto delle importazioni in dumping deve essere determinato cumulativamente.

(40) Per quanto riguarda la sottoquotazione, diversi esportatori hanno sostenuto che nel confronto tra i loro prezzi di vendita nella Comunità e i prezzi praticati dall'industria comunitaria alcuni adeguamenti effettuati in sede di determinazione provvisoria erano stati basati su una sottovalutazione del livello dei costi effettivamente sostenuti. La

Commissione ha accertato tuttavia che gli adeguamenti in questione corrispondevano ai costi di normali transazioni allo stadio commerciale comparabile.

(41) Per quanto riguarda altri fattori quali mutamenti della domanda, incidenza di altre importazioni e problemi di ristrutturazione, la Commissione ha esaminato la situazione nel punto 47 del regolamento (CEE) n. 3296/92, che il Consiglio conferma.

(42) In assenza di ulteriori argomenti, il Consiglio conferma le risultanze della Commissione esposte nei punti da 44 a 48 del regolamento (CEE) n. 3296/92.

H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(43) Diversi esportatori hanno sostenuto che, date le particolari relazioni della Comunità con l'Ungheria, la Polonia, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca dimostrate da vari accordi tra le parti contraenti, in particolare gli accordi interinali sugli scambi e le questioni commerciali conclusi dalla Comunità con i medesimi paesi, non è interesse della Comunità istituire misure antidumping. Una decisione in tal senso interromperebbe le esportazioni e impedirebbe ai paesi in questione di sviluppare e diversificare gli scambi con la Comunità, ossia di portare avanti un processo che rappresenta l'interesse dichiarato della Comunità nelle sue relazioni con gli stessi.

(44) A tale riguardo la Commissione osserva che gli accordi in questione prevedono esplicitamente l'applicazione di misure antidumping. Essa ritiene che le misure antidumping non debbano di norma impedire ad alcuni esportatori di effettuare scambi con la Comunità. Date le circostanze specifiche del presente caso, ha quindi determinato le misure antidumping in modo tale da eliminare la sottoquotazione assicurando in tal modo il ripristino di una leale concorrenza sul mercato comunitario senza ridurre il livello globale di concorrenza.

(45) Nessuna osservazione è pervenuta da parte degli utilizzatori dei prodotti in questione originari dell'Ungheria, della Polonia, della Croazia, della Repubblica ceca e della Repubblica slovacca entro il termine fissato all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3296/92. Di conseguenza, le considerazioni generali in merito all'interesse della Comunità [vedi punti da 49 a 53 del regolamento (CEE) n. 3296/92] sono confermate dal Consiglio.

(46) Il Consiglio ritiene pertanto che nell'interesse della Comunità sia opportuno istituire misure antidumping definitive per eliminare gli effetti pregiudizievoli delle importazioni in dumping.

I. DAZIO

(47) Le misure provvisorie sono state adottate sotto forma di dazi antidumping. Il relativo importo è stato basato sulla sottoquotazione constatata dalla Commissione. Nessuna obiezione è stata mossa riguardo al metodo seguito per il calcolo del dazio. Poiché le risultanze della Commissione di cui ai punti 34 e 35 del regolamento (CEE) n. 3296/92 sono confermate dal Consiglio, l'importo dei dazi antidumping dovrebbe essere uguale a quello dei dazi provvisori.

J. IMPEGNI

(48) Informati dei risultati definitivi dell'inchiesta, gli esportatori polacchi, ungheresi e croati hanno offerto impegni ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

Previe consultazioni in seno al comitato consultivo, durante le quali non sono state mosse obiezioni all'accettazione, gli impegni sono stati accettati con decisione 93/260/CEE della Commissione (1).

K. PROCEDURA RISPETTO ALLE REPUBBLICHE CECA E SLOVACCA

(49) Alla luce dei negoziati nel quadro degli accordi commerciali con le Repubbliche ceca e slovacca per gli anni 1993-1995 rispetto ad alcuni prodotti sensibili di acciaio — compresi i tubi saldati e senza saldatura, tra cui anche i prodotti in esame — non sarebbe opportuno adottare, in questo momento, misure nei confronti delle Repubbliche ceca e slovacca.

L. RISCOSSIONE DEI DAZI PROVVISORI

(50) Data l'entità dei margini di dumping accertati e la gravità del pregiudizio arrecato ai produttori comunitari, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori siano interamente riscossi per tutte le importazioni dei prodotti in questione, originari dell'Ungheria, della Polonia, della Croazia, della Repubblica ceca e della Repubblica slovacca effettuate fino al 31 dicembre 1992. Per le importazioni effettuate dopo tale data i

(1) Vedi pagina 42 della presente Gazzetta ufficiale.

suddetti importi dovrebbero essere liberati, tenendo conto che per tutti i produttori noti saranno applicabili impegni od altre misure commerciali ritenuti atti ad eliminare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria dalle pratiche di dumping,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni dei prodotti sottoelencati originari dell'Ungheria, della Polonia e della Croazia:

— tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm (di cui ai codici NC 7304 10 10 e 7304 10 30),

— tubi senza saldatura, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo, all'infuori dei tubi di precisione (di cui al codice NC 7304 31 99), e

— altri tubi, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, all'infuori dei tubi filettati o filettabili, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm (di cui ai codici NC 7304 39 91 e 7304 39 93).

2. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria per le importazioni dei prodotti in questione originari dei paesi sotto elencati, non sdoganati, è la seguente:

	Aliquota del dazio	*Codice addizionale Taric*
— Ungheria:	21,7 %	8718
— Polonia:	10,8 %	8720
— Croazia:	17,4 %	8722.

3. In deroga al paragrafo 1, il dazio non è applicabile per i prodotti i questione fabbricati o esportati dalle seguenti società:

Ungheria

Csepel Tube Works, Budapest
(Codice addizionale Taric 8717);

Polonia

Centrozap, Foreign Trade Company Ltd, Katowice
(Codice addizionale Taric 8719);

Huta Andrzej, Zwadzkie
(Codice addizionale Taric 8719);

Stalexport, Foreign Trade Enterprise, Katowice
(Codice addizionale Taric 8719);

Huta im M. Buczka, Sosnowiec
(Codice addizionale Taric 8719);

Huta Czestochowa, Czestochowa
(Codice addizionale Taric 8719);

Huta Jednosch, Siemianowice Sl.
(Codice addizionale Taric 8719);

Huta Batory s.a., Chorzow
(Codice addizionale Taric 8719);

Croazia

Zeljezara Sisak
Sisak Steel Pipe Works, Zagabria
(Codice addizionale Taric 8721).

4. Si applicano le vigenti disposizioni in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio ai sensi del regolamento (CEE) n. 3296/92 sono interamente riscossi a titolo definitivo per le importazioni dei prodotti in questione, originari dell'Ungheria, della Polonia, della Croazia, della Repubblica ceca e della Repubblica slovacca effettuate fino al 31 dicembre 1992. Essi sono liberati per le importazioni effettuate dopo tale data.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. HELVEG PETERSEN